

ALLEGATO 4

**Schema di Convenzione
per la fornitura di scuolabus,
ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388
Lotto n. _____**

Schema di Convenzione
per la fornitura di scuolabus
ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

Lotto n. _____

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo 19 E, capitale sociale Euro 5.200.000= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dr. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data _____

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche **“Fornitore”**);

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra,

oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

a) che l’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzioni medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

b) che con propri decreti ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche

amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";

c) che in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i. e dall'articolo 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto dei quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di

accettare, mediante esecuzione, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle amministrazioni pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;f) che i singoli Contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione di fornitori di scuolabus, attraverso una procedura aperta, suddivisa in tre lotti, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____; h) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal d.P.C.M. 11 novembre 2004, n.325;

i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n.____ nella procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabilite nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

l) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara, dal

Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

m) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo pari a Euro _____ (_____), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro _____ = (_____/____) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

n) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del Contratto di fornitura concluso dalle singole amministrazioni contraenti con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi

incluso il Bando di gara e il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'Allegato “**A**” (Capitolato Tecnico), l'Allegato “**B**” (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato “**C**” (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato “**D**” (Modello di Ordinativo di fornitura), l'Allegato “**E**” (Corrispettivi), l'Allegato “**F**” (Condizioni Generali).

Articolo 2

Altre definizioni

Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato “**A**”;
- b) Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato “**B**”;
- c) Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato “**C**”;
- d) Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato “**F**”;
- e) Data di Accettazione della Fornitura o del Prodotto:** si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
- f) Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- g) Data Ordine:** si intende la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, e comunque la data in cui l'Ordinativo di Fornitura diventa irrevocabile;
- h) Lotto:** la/e tipologia/e di Prodotto/i, le Opzioni di prodotto e l'Opzione di servizio che il Fornitore dovrà fornire sull'intero territorio nazionale alle

Amministrazioni e agli altri soggetti contraenti che emetteranno Ordinativi di Fornitura;

- i) Opzioni di prodotto:** componenti addizionali rispetto ai requisiti del prodotto in configurazione base e/o personalizzato, che l'Amministrazione può richiedere contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo allo scuolabus in configurazione base e/o personalizzato, corrispondendo il relativo prezzo indicato nell'allegato "E";
- j) Opzione di servizio:** il servizio di assistenza e manutenzione sul Prodotto e sulle eventuali Opzioni di prodotto, comprendente sia controlli/interventi di manutenzione programmata sia interventi di manutenzione su chiamata, quale servizio addizionale rispetto a quelli connessi al prodotto in configurazione base e/o personalizzato, che l'Amministrazione può richiedere contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo allo scuolabus in configurazione base e/o personalizzato, corrispondendo il relativo prezzo indicato nell'allegato "E";
- k) Prodotto/i:** lo scuolabus in configurazione base e/o personalizzato;
- l) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.

Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:

- a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di fornitura, relativa alla fornitura di scuolabus, delle Opzioni di prodotto compresi gli optional aggiuntivi, dell'Opzione di servizio offerti in favore delle singole amministrazioni contraenti, nonché alla prestazione dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. [Lotto 1] Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni a fornire scuolabus a gasolio corti, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare i servizi connessi alla fornitura, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti, e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura sino alla concorrenza del seguente quantitativo massimo.

SCUOLABUS A GASOLIO:

Lotto	Descrizione	Numero
1	Scuolabus a gasolio corti tipologia A	25

- [lotto 2] Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni a fornire scuolabus a gasolio medi, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare i servizi connessi alla fornitura,

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura sino alla concorrenza del seguente quantitativo massimo.

SCUOLABUS A GASOLIO:

Lotto	Descrizione	Numero
2	Scuolabus a gasolio medi tipologia B1 e B2	50

[lotto 3] Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni a fornire scuolabus a gasolio normali, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare i servizi connessi alla fornitura, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura sino alla concorrenza del seguente quantitativo massimo.

SCUOLABUS A GASOLIO:

Lotto	Descrizione	Numero
3	Scuolabus a gasolio tipologia C1, C2 e C3	55

La singola Amministrazione contraente, senza alcun costo o onere aggiuntivo, potrà richiedere al Fornitore, e quest'ultimo è obbligato ad eseguire la richiesta, la personalizzazione degli scuolabus oggetto dell'Ordinativo di fornitura nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 3.3. del Capitolato Tecnico purché richiesta contestualmente all'Ordinativo di Fornitura.

3. Le Opzioni di prodotto e l'Opzione di servizio potranno essere ordinate soltanto contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo all'acquisto del

Prodotto.

La quantità massima ordinabile di ciascuna tipologia di Opzione di prodotto e di Opzione di servizio per ciascun Prodotto è pari a 1 (una).

4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, qualora prima del decorso del predetto termine di durata, anche prorogato, della Convenzione sia esaurito il predetto quantitativo massimo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare i predetti quantitativi complessivi fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923.

Articolo 5

Durata

Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da_____; tale durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire, ai prezzi indicati nell'Offerta Economica comprensivi della prestazione dei servizi connessi, i Prodotti, con relative personalizzazioni, nei limiti dei quantitativi massimi indicati al precedente articolo 4;
 - b) fornire le Opzioni di prodotto ai prezzi indicati nell'Offerta Economica e su richiesta dell'Amministrazione contraente, fino ad un numero massimo di 1 (una) Opzione di prodotto per ciascuna tipologia, tra quelle indicate nel Capitolato Tecnico, per ciascun Prodotto;
 - c) fornire l'Opzione di servizio, ai prezzi indicati nell'Offerta Economica e su richiesta delle amministrazioni o contraenti, fino ad un massimo di 1 (una) Opzione di servizio per ciascun Prodotto;
 - d) garantire la disponibilità delle parti di ricambio dei Prodotti e delle Opzioni di Prodotto compresi gli optional aggiuntivi per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di accettazione del Prodotto stesso, applicando prezzi non superiori a quelli risultanti dai listini ufficiali di volta in volta vigenti. *[Ove il Fornitore non sia la Casa Costruttrice del veicolo base]*
Tale garanzia è avallata dalla dichiarazione della Casa Costruttrice con la

quale la medesima si assume l'onere di rispettare tale impegno e garanzia, dichiarazione che, se pur non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- e) consegnare alle Amministrazioni contraenti, unitamente ai Prodotti ed alle Opzioni di prodotto compresi gli optional aggiuntivi oggetto degli Ordinatori di Fornitura, quanto indicato nel paragrafo 5.1. del Capitolato Tecnico.

Articolo 7

Consegna, collaudo e verifiche

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinatori di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinatori di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di eventuale imballaggio, trasporto, asporto degli imballaggi e addestramento del personale.
3. Come meglio specificato al paragrafo 5.1. del Capitolato Tecnico, in esecuzione di ciascun Ordinatori di Fornitura e fermo quanto previsto nel successivo comma 4, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna dei Prodotti e delle Opzioni di prodotto compresi gli optional aggiuntivi, richiesti unitamente ai Prodotti entro e non oltre il termine di 150 (centocinquanta) giorni solari ovvero nel minor tempo indicato nell'Offerta Tecnica, a decorrere dalla "data ordine". Il numero di consegne totali mensili per ciascun lotto che il Fornitore dovrà garantire è pari

a 3 veicoli per il Lotto 1 e 5 per i Lotti 2 e 3 ovvero il maggior numero indicato nell'Offerta Tecnica.

In ogni caso, Il Fornitore dovrà inviare, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni solari, comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente relativa alla disponibilità a consegnare i Prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura ("messa a disposizione"); entro 3 (tre) giorni solari dalla ricezione della predetta comunicazione l'Amministrazione Contraente dovrà dare autorizzazione alla consegna che dovrà avvenire da parte del Fornitore entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla data della comunicazione di autorizzazione dell'Amministrazione e salva diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione Contraente.

4. Qualora il numero di consegne richieste dovesse eccedere il limite di cui al comma precedente, il Fornitore potrà smaltire le consegne progressivamente, seguendo l'ordine cronologico con cui sono stati emessi gli Ordinativi di Fornitura dalle amministrazioni contraenti. Nell'ipotesi in cui sia stato raggiunto il numero massimo di ordini mensili, il Fornitore dovrà comunicare alle amministrazioni contraenti l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito nella presente Convenzione (o quello inferiore eventualmente indicato in sede di Offerta Tecnica) e la data prevista per la consegna.
5. I tempi di consegna di cui sopra potranno inoltre essere prorogati come riportato di seguito:
 - 15 giorni (quindi: 165 giorni solari a decorre dalla "Data ordine") nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità

- dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1);
- 30 giorni (quindi: 180 giorni solari a decorre dalla “Data ordine”) nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di agosto;
 - 30 giorni (quindi: 180 giorni solari a decorrere dalla “Data ordine”) nel caso in cui l'ordinativo inviato dall'Amministrazione includa una delle seguenti opzioni di prodotto: rallentatore elettromagnetico, sospensioni pneumatiche e soluzione per il trasporto dei disabili.
6. All'atto della consegna il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna in contraddittorio con l' Amministrazione contraente nel quale dovranno essere indicati la Data Ordine, la data dell'avvenuta consegna, il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo della consegna, gli scuolabus e le eventuali opzioni oggetto del verbale di consegna ed il numero degli scuolabus e delle eventuali opzioni oggetto dell'Ordinativo.
7. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma, i Prodotti e le Opzioni di prodotto forniti verranno sottoposti a collaudo dalle Amministrazioni contraenti in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.
8. Il collaudo dovrà riguardare la totalità dei Prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione contraente si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.

9. Il collaudo dei beni forniti è inteso quale verifica della loro funzionalità, della conformità con i requisiti e le caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, con quelli previsti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore, se presente.
10. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura". In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a ripristinare o a sostituire i Prodotti entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
11. Resta inteso che, anche ai sensi dell'art. 44, comma 3, d.m. 28.10.1985, la "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente comma 10 non costituisce accettazione senza riserve dei prodotti da parte dell'Amministrazione contraente, avendo questi ultimi il diritto di denunciare eventuali vizi palesi e/o occulti relativi alla fornitura, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data dell'avvenuta scoperta in deroga a quanto previsto nell'art. 1495 c.c..
12. Le amministrazioni o gli altri soggetti contraenti hanno la facoltà di effettuare verifiche anche durante la fase di produzione del bene, inviando propri incaricati presso lo stabilimento di produzione. In ogni caso il Fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione alle amministrazioni contraenti al raggiungimento delle lavorazioni indicate nel paragrafo 8.2.1 del Capitolato Tecnico.

13. Inoltre, le amministrazioni contraenti possono inviare propri incaricati presso lo stabilimento di produzione al termine della fase di allestimento del veicolo al fine di effettuare le verifiche indicate nel paragrafo 8.2.1 del Capitolato Tecnico. Le predette amministrazioni sono tenute a concordare con il Fornitore l'invio di propri incaricati, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di ultimazione del ciclo produttivo del primo veicolo, effettuata dal Fornitore medesimo, sull'ultimazione del ciclo produttivo.
14. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per i collaudi saranno ad esclusivo carico del Fornitore, ad eccezione di quelle relative agli incaricati per il collaudo dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 8

Servizi connessi e Opzione di servizio

1. La presente fornitura prevede la prestazione dei seguenti servizi connessi di:
- *Rete di assistenza*, come descritto e con le modalità di cui al paragrafo 5.3. del Capitolato Tecnico,
 - *Servizio di trasporto e consegna*, come descritto e con le modalità di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico,
 - *Garanzia* per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e di buon funzionamento, come descritto e con le modalità di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
 - *Call center*, come descritto e con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico;
 - *Reportistica*, come descritto e con le modalità di cui al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico;

- *Gestione dei Reclami On-line*, come descritto e con le modalità di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico.
2. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato sub "B" al Capitolato Tecnico, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro i termini indicati nella specifica richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
 3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di n° progressivo ordine, quantità;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di Consegna [*se prevista*];

- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub "B" al Capitolato Tecnico.
5. Su richiesta espressa dell'Amministrazione Contraente, da formularsi nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a prestare, altresì, il servizio aggiuntivo ed opzionale denominato *Opzioni di servizio*, meglio descritto al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica; il corrispettivo per la prestazione del predetto servizio non è compreso nella fornitura ed è corrisposto autonomamente.

Articolo 9

Livelli di servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nella presente Convenzione.

2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per i servizi di seguito indicati, pena l'applicazione delle penali stabilite nella presente nella Convenzione.
3. Con riferimento ai Livelli di servizio relativi agli interventi in garanzia di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico, il Fornitore è obbligato, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, all'adempimento nei seguenti termini:
 - a) effettuare la diagnosi entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di comunicazione del vizio e/o del difetto di funzionamento ovvero nel minor termine indicato nell'Offerta Tecnica;
 - b) eseguire gli interventi di riparazione e sostituzione entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione della diagnosi effettuata ovvero nel minor termine indicato nell'Offerta Tecnica;
4. Con riferimento ai Livelli di servizio relativi all'Opzione di servizio, il Fornitore è obbligato, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, all'adempimento nei seguenti termini:
 - a) prestare l'attività di assistenza e manutenzione relativamente al Prodotto e alle eventuali Opzioni di prodotto compresi gli optional aggiuntivi, qualora richiesta dall'Amministrazione contraente, per un periodo di 60 (sessanta) mesi e/o fino al raggiungimento di 150.000 (centocinquantamila) Km di percorrenza, decorrenti dalla data di accettazione dei Prodotti, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 13, secondo le modalità indicate al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, e sulla base dei corrispettivi indicati in sede di Offerta Economica e riassunti nell'Allegato E alla presente Convenzione;

- b) rispettare, sempre con riferimento al servizio di assistenza e manutenzione di cui alla precedente lett. a), i seguenti tempi di intervento: (1) per la manutenzione programmata, il Fornitore si obbliga ad effettuare i controlli ed i conseguenti interventi entro 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data di consegna del bene ovvero nel minor termine indicato nell'Offerta Tecnica; (2) per la manutenzione su chiamata, il Fornitore si obbliga a diagnosticare il guasto entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di comunicazione del malfunzionamento e a ripristinare la funzionalità del bene entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla comunicazione per iscritto della diagnosi effettuata ovvero nel minor termine indicato nell'Offerta Tecnica.
5. Con riferimento al servizio di *Call Center*, fermo quanto altro previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, entro la data di attivazione della presente convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante il Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative agli Ordinativi e/o alla richiesta di informazioni relativamente agli Ordinativi stessi, nonché le informazioni relative alla rete di assistenza di cui al paragrafo 5.3.1. del Capitolato tecnico. Con riferimento ai Livelli di servizio del Call Center, il Fornitore dovrà garantire, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, una operatività per tutti i giorni dell'anno – esclusi, il sabato, la domenica ed i festivi – dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Articolo 10

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole amministrazioni contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, ovvero:
 - a) il prezzo di acquisto dello Scuolabus in configurazione base e comunque comprensivo delle personalizzazioni di prodotto eventualmente richieste dall'Amministrazione Contraente (cfr. par. 3.3. del Capitolato tecnico); il predetto corrispettivi è comprensivo della prestazione dei servizi connessi di Rete di assistenza, Servizio di trasporto e consegna, Garanzia, Call center, Reportistica, e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico;
 - b) il prezzo di acquisto di ciascuna *Opzione di prodotto* richiesta dall'Amministrazione Contraente, inteso quale prezzo addizionale al prezzo dello Scuolabus in configurazione base o personalizzato;
 - c) il prezzo per la prestazione di ciascuna *Opzione di servizio* richiesta dall'Amministrazione Contraente, inteso quale prezzo addizionale al prezzo del dello Scuolabus in configurazione base o personalizzato;
 - d) il prezzo di acquisto di ciascun optional aggiuntivo offerto (diversi da quelli elencati e descritti nel Capitolato tecnico, par. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, e 6.1.5), calcolato applicando la percentuale di sconto pari a __% (_____ per cento) ai prezzi risultanti dal listino prezzi ufficiale in vigore al momento della presentazione dell'offerta ovvero, in caso di

aggiunta di nuovi optional, al prezzo del nuovo Optional, come risultante dal listino Ufficiale della Casa Costruttrice del Veicolo.

sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo di cui all'Allegato "E".

2. I predetti corrispettivi sono espressi:

- (a) in prezzi unitari per i Prodotti, comprensivi della prestazione dei servizi connessi, e per le Opzioni di prodotto, compresi gli optional aggiuntivi, richieste unitamente al prodotto in configurazione base e/o personalizzato, la cui fornitura venga richiesta durante il periodo di efficacia della Convenzione; tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione" di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
- (b) nella forma di canone rateizzato in 20 (venti) rate trimestrali posticipate da corrispondere a fronte di 60 mesi di assistenza e manutenzione o del raggiungimento del numero di 150.000 Km di percorrenza, per l'Opzione di servizio richiesta unitamente al prodotto in configurazione base e/o personalizzato. Resta inteso che qualora il servizio di assistenza e manutenzione opzionale (Opzione di servizio) di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico dovesse aver termine per raggiungimento del limite di 150.000 Km di percorrenza prima della scadenza del periodo di 60 mesi decorrenti dall'accettazione del Prodotto, l'Amministrazione contraente saranno tenuti comunque a pagare il corrispettivo corrispondente alle rate residue.

3. Il pagamento del corrispettivo per i Prodotti, le Opzioni di prodotto compresi gli Optional aggiuntivi, sarà effettuato dalle Amministrazioni contraenti in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 90 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
4. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 6 delle Condizioni Generali, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 3 punti.

Articolo 11

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi di consegna della fornitura dei Prodotti e delle eventuali Opzioni di Prodotto indicati nel precedente art. 7, comma 3, ovvero a quelli inferiori indicati dal Fornitore nell'Offerta Tecnica, il fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari allo 0,1%, del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Il rispetto dei termini di consegna e, conseguentemente il pagamento della penale prevista nel precedente comma per il caso di ritardo

nell'adempimento, non potranno essere richiesti al Fornitore, qualora sia stato superato il numero complessivo di Prodotti ordinabili mensilmente cui il Fornitore si è obbligato per effetto della presente Convenzione, secondo quanto previsto nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e nel precedente art. 7, comma 4. Pertanto, nell'ipotesi in cui sia stato raggiunto il predetto numero massimo mensile, il Fornitore, al fine di evitare l'applicazione della penale di cui al precedente comma, dovrà comunicare alle Amministrazioni richiedenti l'impossibilità di rispettare il termine di consegna e la data prevista per la consegna. In tal caso, resta ferma la facoltà di Consip S.p.A. di verificare la correttezza della pianificazione mensile e della schedulazione comunicata alle Amministrazioni interessate.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei beni oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 10, il fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari allo 0,05% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi quali Livelli di Servizio (di diagnosi e di intervento) previsti all'art. 9, comma 3 lett. a) e b), in adempimento agli obblighi di garanzia, il fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari allo
[Lotto I] 0,1%

[Lotto 2] 0,2%

[Lotto 3] 0,3%

del corrispettivo della fornitura per ogni Prodotto in relazione al quale si è verificato l'inadempimento o il ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente, a forza maggiore o caso fortuito rispetto ai termini massimi quali Livelli di Servizio previsti all'art. 9, comma 4 lett b), il fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari allo

[Lotto 1] 0,1%

[Lotto 2] 0,2%

[Lotto 3] 0,3%

del corrispettivo della fornitura per ogni Prodotto in relazione al quale si è verificato l'inadempimento o il ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli Ordinativi di Fornitura; in tali casi le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico:
- a) nella fornitura del materiale e dei dati necessari per la creazione dell'area riservata alla presente Convenzione nel Sito delle Convenzioni, come meglio specificato al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico,
 - b) nella trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa di cui all'art. 8 della presente Convenzione ed al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico;
 - c) per l'attivazione del Call Center di cui all'art. 9 della presente Convenzione ed al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico,
- il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai 5 gg. lavorativi previsti per la chiusura del reclamo on-line, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. Euro 50,00 (cinquanta/00).
9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore

complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Articolo 12

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ (_____) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro _____ mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
3. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, comma 4, delle Condizioni Generali, la Consip S.p.A. potrà svincolare parte della predetta cauzione qualora, decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla scadenza della durata della presente Convenzione, eventualmente prorogata, si abbia adeguata evidenza, dalle risultanze dell'attività di supervisione, controllo e monitoraggio della Convenzione stessa in possesso della Consip S.p.A. al momento dell'eventuale svincolo, di un congruo adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche in considerazione, tuttavia, delle prestazioni contrattuali in corso di esecuzione o comunque, ancora da eseguire.

Articolo 13

Risoluzione e recesso

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, costituiscono ulteriori cause di risoluzione per:
 - a) mancata accettazione da parte di Consip S.p.A. del prodotto offerto in sostituzione, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del Capitolato Tecnico.
 - b) mancata operatività dei Centri di Servizio indicati dal Fornitore.
2. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di recedere dal servizio di assistenza e manutenzione opzionale (Opzione di servizio) di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, a prescindere dalla ricorrenza di una giusta causa di recesso, con un preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi al Fornitore mediante lettera raccomandata a.r.. Alla data in cui il recesso avrà efficacia verrà effettuato il conteggio dei Km di percorrenza rispetto ai 150.000 Km (in relazione alle quali è commisurato il corrispettivo dell'Opzione di servizio) e si procederà ai relativi conguagli.

Articolo 14

Divieto di Subappalto/Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ovvero

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in

subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

avvalendosi delle seguenti imprese:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 15

Responsabile del Servizio

1. Il Fornitore nomina, quale Responsabile del Servizio, il sig. _____.
2. Il Responsabile del Servizio così nominato è il referente responsabile nei confronti delle amministrazioni contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 16

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle

Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, _____

CONSIP S.p.A.

IL FORNITORE

Dr. Ferruccio Ferranti

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, collaudo e verifiche); Articolo 8 (Servizi connessi e Opzione di servizio); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione e recesso); Articolo 16 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on-line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, _____

IL FORNITORE

ALLEGATI

ALLEGATO A	CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO B	OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE
ALLEGATO C	OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE
ALLEGATO D	MODELLI DI ORDINATIVO DI FORNITURA
ALLEGATO E	CORRISPETTIVI
ALLEGATO F	CONDIZIONI GENERALI

INDICE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	6
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI.....	7
ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE	10
ARTICOLO 5 DURATA.....	12
ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	13
ARTICOLO 7 CONSEGNA, COLLAUDO E VERIFICHE.....	14
ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI E OPZIONE DI SERVIZIO	18
ARTICOLO 9 LIVELLI DI SERVIZIO	20
ARTICOLO 10 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	23
ARTICOLO 11 PENALI	25
ARTICOLO 12 CAUZIONE.....	29
ARTICOLO 13 RISOLUZIONE E RECESSO	30
ARTICOLO 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO/SUBAPPALTO.....	30
ARTICOLO 15 RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	31
ARTICOLO 16 CLAUSOLA FINALE	31
ALLEGATI.....	34